

N. 110/14 RG TRIB.

N. 13003/12 N.R. Mod.21 (P.M.)

N. G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. **5885**
del 28/04/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE III PENALE

La Dott.ssa Patrizia Lacaita - Giudice monocratico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

[REDACTED], nato a Milano il 03/04/1965
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Silvia
Mondini e Andrea Orabona, in Milano in via Visconti Di
Modrone n.2.

LIBERO PRESENTE

Difeso di fiducia dagli avvocati Silvia Mondini e Andrea
Orabona, con studio legale in Milano in via Visconti Di
Modrone n.2., presente l'avvocato Orabona anche in
sostituzione dell'avvocato Mondini.

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall' art. 10 bis D.Lgs. 74/2000 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della "**[REDACTED]**" con sede legale in Milano via A. Saffi n. 34, non versava entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno 2008, ritenute operate così come risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti, per un ammontare pari ad € 53.102,00 superando il limite della soglia di non punibilità stabilito dallo stesso articolo (€ 50.000,00).

Compresso in Milano il 31/07/2009:



Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 27.05.2014

Visto

Milano,

IL SOST.PROC.GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1
- ii

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri
-) Questura
- 0) Uff. schede e parcelle

Redatta scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale

del Comune di

il
estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfezzazione

il
Campione Penale
Art

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10 bis D.L.vo n.74/2000 perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della società ██████████ ██████████ con sede in Milano, non versava, entro il 31.7.2009, termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta relativa all'anno 2008, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per il periodo d'imposta 2008 per un ammontare di € 53.102,00 e dunque superiore a € 50.000,00, soglia di punibilità prevista dalla citata norma.

Dalla deposizione del teste ██████████ (funzionario dell'Agenzia delle Entrate) risulta che, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione Modello 770/2009 presentata in data 10.7.2009 da ██████████ per l'anno d'imposta 2008, era risultato che la società non aveva provveduto al versamento, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale, delle ritenute alla fonte relative a emolumenti erogati, ritenute certificate riepilogate nello stesso Modello 770 e per un ammontare di € 53.102,00.

Il teste, peraltro, ha precisato che tale importo era relativo alla ritenuta risultante dal rigo ST10, modulo 6, del Modello 770/2009 e che, a seguito della comunicazione di irregolarità, la società aveva attivato un pagamento rateale e aveva completamente estinto il debito, versando l'importo dovuto (compresi interessi e sanzioni) in quattro rate, la prima versata in data 11.8.2011 e, l'ultima, in data 31.5.2012.

La ritenuta della quale era stato omesso il versamento concerneva redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente e la mensilità dicembre 2008; secondo quanto indicato nella stessa dichiarazione presentata dalla società (tale il significato del "codicino B", come precisato dal teste), si trattava di retribuzione corrisposta tra il primo e il 12 gennaio 2009. Invero, come pure precisato dal teste, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente seguono il principio di cassa allargato, in base al quale, se erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, sono di competenza dell'anno di riferimento (nella specie, 2008); ove, invece, erogati dopo tale data, vanno imputati all'annualità successiva. Il versamento della ritenuta, che nel Modello 770 presentato il 10.7.2009 era indicato essere avvenuto il 16.2.2009, non era stato, invece, effettuato.

Il consulente tecnico della difesa, ██████████, commercialista, ha rappresentato che per l'anno d'imposta 2008 la società aveva presentato la dichiarazione dei redditi e IVA (Modello Unico 2009) entro il 16.6.2009, come per legge, e dunque circa un mese prima della presentazione del Modello 770 relativo al medesimo anno d'imposta 2008; tale dichiarazione, in ragione degli acconti già versati, esponeva un credito IRES per circa 29.000 euro e un credito IRAP di 5.741 euro, crediti che la società ben avrebbe potuto utilizzare in parziale compensazione con il debito per la ritenuta di 53.102 euro oggetto del presente procedimento, ove vi fosse stata consapevolezza

del fatto che tale importo non era stato versato. La parziale compensazione avrebbe portato l'entità dell'omesso versamento ben al di sotto della soglia di rilevanza penale. Il consulente di parte, inoltre, ha prospettato l'erroneità dell'inserimento nel modello 770/2009, delle ritenute in questione e per l'importo indicato, in quanto parte di tali ritenute – per circa 31.000 euro – riguardavano emolumenti spettanti agli amministratori, pagati con assegni datati 12.1.2009, ma concretamente addebitati sul conto della società nei giorni successivi. Anche in tal caso, dunque, in base a corretta imputazione delle ritenute all'anno d'imposta, l'entità delle ritenute oggetto di omesso versamento sarebbe sceso ben al di sotto della soglia di rilevanza penale.

L'imputato ████████ confermato che all'epoca era legale rappresentante della società, ha rappresentato come quest'ultima fosse di consistenti dimensioni (circa quaranta dipendenti, 8 milioni di euro di fatturato, 2-300 mila euro di utile), partecipata da società olandese operativa a livello mondiale, e non avesse mai avuto problemi di natura finanziaria e, in generale, economica; non vi sarebbe stato, dunque, alcun problema a versare le ritenute in questione, se egli solo ne avesse avuto contezza. Ha rappresentato che egli si occupava fondamentalmente di promuovere il business, intrattenendo rapporti con fornitori e clienti, e aveva sempre delegato a studi professionali esterni la gestione effettiva della fiscalità. Quale legale rappresentante della società aveva sottoscritto il modello 770/2009, ma non era certamente in grado di capire e verificare che i conti fossero corretti nelle singole voci che li componevano o di controllare i singoli versamenti; si era dunque attenuto al Modello 770 che gli era stato sottoposto e che indicava le ritenute in esame come versate. Non si erano accorti del mancato versamento e, non appena arrivata la comunicazione d'irregolarità, aveva dato disposizioni per il pagamento.

Quanto rappresentato dal consulente della Difesa in ordine all'imputabilità all'anno 2009 – e non al 2008 – di parte delle erogazioni alla base delle ritenute del cui omesso versamento si verte in questa sede non trova conferma in atti in quanto dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa risulta che gli assegni con i quali gli emolumenti erano stati pagati sono stati posti all'incasso con valuta 12 gennaio 2009.

Ciò premesso, si rileva, tuttavia, che, nel quadro delineato dalle indicate risultanze, appare credibile quanto rappresentato dall'imputato in ordine alla non volontarietà dell'omissione. In tal senso depongono – anche a fronte delle osservazioni del consulente di parte e della documentazione prodotta, che sostanzialmente confermano che la società non versava in situazione di crisi – la modestissima entità del superamento della soglia di rilevanza penale, il riferirsi dell'omissione a un'unica scadenza e il pagamento prontamente eseguito non appena ricevuta la comunicazione d'irregolarità. Nello stesso senso milita la certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta dalla

difesa da cui risulta l'assenza di pendenze a carico della società, quanto meno alla data del 12.7.2012, che pare confermare la sostanziale occasionalità della vicenda in esame.

L'imputato deve, pertanto, essere assolto dal reato a lui ascritto per difetto dell'elemento soggettivo del reato.

P. Q. M.


Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato

Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione

Milano, 28.4.2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicola Profeta

Il Giudice
[Signature]